

Prot. DC2020OC123

Milano, 12/03/2020

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati per lo schema PRS

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione delle conformità

Loro Sedi

**Oggetto: Dipartimento DC - Circolare Tecnica N° 03/2020  
Chiarimenti e precisazioni sull'accREDITAMENTO ISO 17024 ai sensi delUNI/PdR  
56:2019: Certificazione del personale tecnico addetto alle prove non distruttive  
nel campo dell'ingegneria civile**

Egregi Signori,

con la presente si intendono fornire alcuni chiarimenti e precisazioni per dare piena ed esaustiva attuazione dell'accREDITAMENTO, a fronte della UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, ai sensi della UNI/PdR 56:2019.

Il processo di certificazione, come definito dalla ISO/IEC 17024, comprende l'insieme delle attività che l'Organismo di Certificazione (di seguito OdC) mette in atto per verificare se il candidato soddisfa i requisiti di competenza, abilità e conoscenza richiesti.

Per garantire l'efficacia ed efficienza del processo di certificazione e il massimo valore dei risultati della valutazione, l'organizzazione che effettua la valutazione di conformità deve essere strutturata in modo da:

- garantire i necessari requisiti di indipendenza, imparzialità, trasparenza, competenza e assenza di conflitti di interesse;
- assicurare l'omogeneità delle valutazioni;
- definire, adottare e rispettare un proprio sistema di gestione per qualità documentato, in grado di garantire l'adozione di processi di certificazione conformi ai requisiti di questo documento e di garantire, altresì, la produzione e conservazione delle relative evidenze oggettive;
- assicurare la verifica dell'aggiornamento professionale;
- definire, adottare e rispettare un proprio codice deontologico. rendere pubblico lo schema di certificazione, garantendo che questo sia coerente con i requisiti previsti dalla presente prassi di riferimento.

Tali requisiti si intendono assolti dagli organismi di certificazione delle persone, operanti in conformità alla ISO/IEC 17024 e, per fornire ulteriore garanzia al mercato, accreditati secondo il regolamento Europeo 765/08.

In particolare, considerato il forte interesse del mercato e degli stakeholder interessati, Accredia ha ritenuto opportuno precisare, ad integrazione del testo normativo della prassi:

- l'interpretazione dell'uso del termine "ispezione" nel metodo VT;
- i requisiti per la nomina dei Grandparents;
- i contenuti del certificato;
- le modalità per il trasferimento del certificato tra OdC accreditati
- i requisiti dei centri d'esame.

**I requisiti riportati all'interno del presente documento si ritengono pienamente in vigore a partire dal 03/05/2020**, in linea con la Circolare n. 03/2019 del 01.07.2019.

Si rimanda alle tabelle seguenti per i dettagli. **CHIARIMENTI UNI PdR 56:2019**

<i>p.to PdR 56:2019</i>	<i>Titolo</i>	<i>Integrazione/Chiarimento</i>
1	Scopo e Campo di Applicazione	Si chiarisce che in tutti i punti della UNI/PdR 56:2019 in cui il metodo VT viene richiamato in associazione al termine "ispezione", non si sottintende che il tecnico abbia conoscenze, abilità e competenze riferibili ai processi di ispezione specifici della UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Pertanto si specifica che il termine utilizzato nella prassi corrisponde al "sopralluogo di cantiere".
7.1 f	Attivazione Iter di Certificazione	Per "certificazione medica" si intende, oltre al certificato emesso da medico specialista in oculistica, anche attestazione emessa da professionista ottico ma con specializzazione in optometria.
7.2	Commissione esaminatrice	<p>Nel caso in cui un esaminatore rilevi durante la fase preparatoria dell'esame o nella fase iniziale della sessione d'esame, l'insorgenza di un possibile conflitto di interesse, con uno o più candidati, deve astenersi dall'esame e provvedere immediatamente a segnalarlo all'organismo di certificazione e al responsabile del centro di esame che, dopo aver analizzato gli estremi del caso, intraprenderanno le azioni necessarie per rimuovere le cause del conflitto.</p> <p>La commissione esaminatrice deve soddisfare i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>conoscenza della norma di accreditamento ISO/IEC 17024, della UNI PdR 56:2019, delle procedure dell'OdC inclusi i criteri per la gestione delle sessioni d'esame di certificazione, che devono essere coerenti con i requisiti dalla ISO/IEC 17024;</li> <li>capacità di cogliere aspetti legati alle Conoscenze, Abilità e Competenze relative ai compiti indicati nei prospetti specifici dei vari profili di cui alla UNI PdR 56:2019;</li> <li>competenza, maturata a seguito di esperienze lavorative complessive di almeno 5 anni, in materie attinenti alle opere di ingegneria civile inclusi beni culturale e architettonici;</li> <li>competenza, maturata a seguito di esperienze lavorative di almeno 5 anni, nell'ambito delle PND in ambito di ingegneria civile;</li> <li>il possesso della certificazione UNI PdR 56:2019, sotto accreditamento, della competenza nel metodo oggetto di esame e di livello 3.</li> </ol> <p>Il livello 3 che attesta la partecipazione al corso di addestramento nel metodo oggetto di esame non può essere membro della commissione esaminatrice.</p> <p>La composizione delle commissioni esaminatrici è una specifica responsabilità dei singoli Organismi di Certificazione (OdC).</p>
7.3	Esame di Certificazione di Livello 1 e 2	<p>La prova pratica deve essere svolta su due campioni rappresentativi di ciascun metodo di prova. Nella predisposizione dei campioni di prova per l'esame pratico, l'OdC deve accertare che gli stessi siano anche significativi per la valutazione delle conoscenze, abilità e competenze del candidato, a titolo di esempio: 1 campione positivo, 1 campione negativo.</p> <p>Qualora per l'effettuazione degli esami pratici, si preveda l'utilizzo di strumenti la cui incertezza di misura sia preponderante rispetto all'accuratezza, l'OdC deve garantirne nel tempo la riferibilità e conferma metrologica, ovvero la relativa taratura.</p>
7.4	Contenuto dell'esame e valutazione del livello 3	<p>È consentito l'accesso diretto all'esame di livello 3 ai candidati che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- abbiano frequentato un corso di addestramento di livello 2, secondo i requisiti richiesti nel Prospetto A del punto 6.2.1;</li> <li>- abbiano superato l'esame di certificazione di livello 2;</li> <li>- siano in possesso dell'esperienza pari alla somma dei tempi richiesti nel Prospetto B del punto 6.2.2 per i livelli 1, 2 e 3.</li> </ul>

		Si precisa che per l'accesso diretto all'esame di livello 3 devono essere soddisfatti tutti i requisiti sopra elencati.
7.6	Validità del Certificato	Il periodo massimo di validità del certificato è di cinque anni. Il periodo di validità inizia dalla data di presa decisione del rilascio della certificazione, ovvero di delibera. Il termine "invalidata" deve essere inteso come "sospensione del certificato". Il periodo di sospensione massimo è di 2 anni, tuttavia l'OdC può, in applicazione del requisito 9.5.2 della ISO 17024, stabilire una politica o procedura documentata per ridurre tale periodo.
7.7	Rilascio e Validità della Certificazione	L'Organismo di Certificazione deve dotarsi di criteri di qualifica del Decision Maker, per assicurarsi che possieda adeguate competenze che comprendono i seguenti criteri minimi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- conoscenza dei processi di delibera dell'OdC;</li> <li>- conoscenza generale della norma UNI PdR 56:2019.</li> </ul> A seguito della predisposizione della delibera di certificazione (analisi e parere di certificare o meno), la responsabilità di emettere il certificato di conformità rimane alla Direzione dell'Organismo di Certificazione (OdC).
7.9	Ricertificazione	Se la richiesta di ricertificazione è presentata oltre 12 mesi dopo la scadenza del periodo di validità, si deve superare nuovamente l'esame completo come stabilito dal requisito 7.9 della UNI PdR 56:2019. Nel caso in cui la domanda fosse presentata dopo la scadenza ma entro i 12 mesi successivi, l'OdC può procedere alla ricertificazione secondo le modalità descritte al §7.9.1 e §7.9.2 della PdR 56. A completamento dell'iter, l'OdC dovrà evidenziare sul certificato la durata dell'interruzione significativa.
Nota: per i punti norma (prassi) non chiaramente specificati, si rimanda direttamente alla UNI PdR 56:21019		

<b>REQUISITI ULTERIORI</b>	
<i>Titolo</i>	<i>Integrazione/Chiarimento</i>
Grandparent	<p>Per i primi 3 anni di operatività, in sostituzione dell'esaminatore in possesso di una certificazione UNI PdR 56:2019 sotto accreditamento, l'OdC può servirsi di un Grandparent che possieda i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. almeno 10 anni di esperienza lavorativa nelle PND con conoscenza documentata delle tecniche applicabili in ambito strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso, muratura e strutture composte. Tale verifica può essere eseguita, a titolo di esempio, mediante esame CV ed annessi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) riepilogo delle attività svolte e delle relazioni di prova emesse;</li> <li>b) partecipazione a corsi di specializzazione sulle PND in ambito civile;</li> <li>c) attività di docenza in corsi di formazione nel settore delle PND in ambito civile;</li> <li>d) memorie, pubblicazioni su tematiche attinenti le PND in ambito civile;</li> <li>e) partecipazioni a Commissioni, Comitati o Gruppi di Lavoro di normazione nazionali e/o internazionali.</li> </ol> </li> <li>2. aver ricoperto per almeno 3 anni, con evidenza documentata, almeno uno o più dei seguenti ruoli: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) responsabile tecnico laboratorio PND in ambito civile;</li> <li>b) ricercatore/tecnologo presso Istituti di Ricerca e/o Università;</li> <li>c) responsabile tecnico di un organismo che rilascia valutazioni di conformità in ambito di ingegneria civile;</li> <li>d) direzione lavori, collaudo e servizi analoghi attinenti all'ingegneria civile.</li> </ol> </li> </ol>

Contenuti del Certificato	<p>Il certificato emesso dall'OdC deve contenere almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Il nome e cognome della persona certificata;</li> <li>b) L'identificazione dell'OdC;</li> <li>c) Il riferimento alla UNI PdR 56:2019;</li> <li>d) Il/i metodo/i per cui il tecnico viene certificato e, laddove applicabile, i limiti di validità;</li> <li>e) Il livello di certificazione (1, 2 o 3);</li> <li>f) Date di emissione iniziale (data di presa decisione/delibera), data di emissione corrente, data di scadenza e, laddove applicabile, interruzioni di validità (certificazione invalidata).</li> </ul>
Trasferimento del Certificato	<p>Il trasferimento tra OdC accreditati di un certificato rilasciato ad un tecnico, può essere perfezionato in qualsiasi momento, presentando richiesta all'OdC subentrante, con allegato il certificato in corso di validità.</p> <p>L'OdC deve tuttavia formalizzare, e rendere disponibile ad Accredia, l'esito del riesame dei requisiti §7.1.1 e §9.2.6 della UNI EN ISO/IEC 17024:2012.</p> <p>Al completamento con esito positivo di questa istruttoria, l'OdC subentrante deve deliberare l'emissione del proprio Certificato di Conformità, che manterrà la scadenza di quello precedente e specificare che il certificato è stato emesso in precedenza da altro OdC.</p>
Centri d'Esame (CdE)	<p>L'OdC può avvalersi di strutture terze per lo svolgimento delle prove d'esame (cd. Centri d'esame, CdE). I centri di esame che ospitano le prove sono preventivamente qualificati dall'OdC, che deve individuare e risolvere eventuali rischi al fine di garantire le migliori condizioni per assicurare la correttezza e l'imparzialità nello svolgimento delle prove. Di fatti, affidarsi ad un centro d'esame esterno al proprio Organismo, costituisce una possibile minaccia al principio dell'imparzialità, che l'Organismo deve gestire adeguatamente (analisi dei rischi).</p> <p>L'organizzazione ospitante deve operare sotto il controllo e secondo le specifiche procedure emesse dall'OdC nonché assicurare la propria imparzialità nei confronti di ogni candidato che richiede la certificazione.</p> <p>Il centro d'esame deve utilizzare locali, attrezzature e strumenti, risorse adeguate a svolgere le prove di esame.</p> <p>Qualora per l'effettuazione degli esami pratici, sia previsto l'utilizzo di strumenti la cui incertezza di misura sia preponderante rispetto all'accuratezza, il CdE deve garantirne nel tempo la riferibilità e conferma metrologica, ovvero la relativa taratura.</p> <p>Per quanto riguarda le date d'esame, queste devono essere preventivamente comunicate dai centri di esame agli OdC, secondo la tempistica stabilita e condivisa dall'OdC, in modo da consentire la pianificazione e pubblicità delle date delle verifiche.</p> <p>In particolare, si richiede che le date d'esame vengano comunicate con adeguato anticipo all'Organismo, perché questo possa pianificare delle verifiche anche non annunciate o verifiche in incognito (mystery).</p> <p>Gli audit (compresi quelli non annunciati e in incognito) presso il Centro d'Esame devono essere previsti contrattualmente negli accordi tra il Centro d'Esame e l'Organismo. Spetta all'Organismo determinarne, in base al rischio identificato, la frequenza e la modalità.</p> <p>L'OdC deve rendere disponibili, su richiesta, all'Ente di Accreditamento le statistiche degli esiti degli esami erogati nei vari centri d'esame, perché possano essere valutati eventuali scostamenti.</p>

Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, Vi inviamo i nostri cordiali saluti.

**Dott. Emanuele Riva**  
**Direttore Dipartimento**  
**Certificazione e Ispezione**

